



## Tribunale Ordinario di Torino

-Sezione Sesta Civile-

Il Tribunale di Torino, Sesta Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle  
persone dei signori Magistrati:

dr.ssa Vittoria Nosengo Presidente

dr.ssa Carlotta Pittaluga Giudice rel.

dr. Stefano Miglietta Giudice

nel reclamo ex art. 19 co 7 CCII avverso il provvedimento datato 25 agosto  
2023 di conferma delle misure protettive emesso nel proc. VG n. 15814/2023

TRA

(c.f.: \_\_\_\_\_), in

persona del Direttore *pro tempore*, difesa ex art. 72 D.Lgs. 30/7/1999 n. 300  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, elettivamente domiciliata  
all'indirizzo pec:

-reclamante -

E

(C.F. \_\_\_\_\_)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

-reclamate -

CON L'INTERVENTO DI

(C.F. \_\_\_\_\_), in

persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- creditrice intervenuta-

avente ad oggetto: reclamo ex art. 19 co 7 CCII avverso provvedimento di conferma delle misure protettive ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

#### 1. La decisione del primo giudice.

Il presente procedimento è stato promosso da

avverso il provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, ha confermato le misure protettive richieste da \_\_\_\_\_ e dalle controllate

\_\_\_\_\_, nonché dichiarato “non luogo a provvedere” in ordine all’istanza di adozione di misure cautelari avanzata da \_\_\_\_\_ con la memoria 7 agosto 2023.

Con maggiore dettaglio, il 22 giugno 2023 le menzionate società, facenti parte di un gruppo di imprese, hanno depositato presso la

un’istanza ex art. 12 CCII per la nomina di un esperto e l’accesso alla composizione negoziata della crisi del gruppo, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive *erga omnes* previste dall’articolo 18 CCII. In seguito alla nomina quale esperto del dott. \_\_\_\_\_ le società citate, con ricorso del 27 giugno 2023, hanno chiesto al Tribunale di Torino di confermare le misure protettive ai sensi dell’articolo 19 CCII.

Nell’ambito del medesimo procedimento, con successiva istanza depositata il 7 agosto 2023, \_\_\_\_\_ ha richiesto altresì l’adozione di misure cautelari, ai sensi dell’art. 19 co 1 CCII, atte ad inibire le iniziative prospettate dall’\_\_\_\_\_. Le misure cautelari sono state richieste per: inibire ad \_\_\_\_\_ il compimento di atti diretti all’ottenimento di pagamenti da parte di \_\_\_\_\_ in relazione alla fideiussione dalla stessa rilasciata in data 25 settembre 2019 e da parte di \_\_\_\_\_

in relazione alla polizza da questa rilasciata del 19 settembre 2019; inibire ad  
e spa di effettuare pagamenti ad  
in relazione alle citate fideiussioni; inibire ad di  
agire affinché ripristini le cauzioni in sostituzione delle  
fideiussioni rilasciate da e citate; inibire ad  
di compiere qualsiasi atto, anche solo prodromico,  
all'introduzione di un procedimento di revoca delle licenze di vendita di gas  
naturale ed energia elettrica ai clienti finali sul territorio nazionale.

Il primo giudice, nel provvedimento oggetto di impugnazione, ha ritenuto che  
le misure cautelari richieste con la memoria 7 agosto 2023 dovessero ritenersi  
inammissibili, in quanto domandate con memoria successiva rispetto  
all'originaria richiesta.

Ha, invece, accolto la domanda di conferma delle misure protettive *erga  
omnes*, stabilendone la durata in 120 giorni dalla pubblicazione della domanda  
nel registro delle imprese.

## 2. Motivi di reclamo e difese delle reclamate.

in data 7 settembre 2023, ha proposto  
reclamo ex art. 19 co 7 CCII chiedendo, in riforma del provvedimento citato,  
*“dichiararsi che le misure protettive erga omnes richieste dalle società già  
ricorrenti non si estendono alla posizione dell'  
né ai crediti erariali dalla stessa vantati (o che dovessero in ipotesi  
maturare in futuro), autorizzando per l'effetto l'*

*- a promuovere, anche in presenza delle misure protettive, l'escussione delle  
polizze fideiussorie, qualora venga meno la sospensione allo stato attuale  
degli atti disposta dalla CGT di Il grado del Piemonte con decreto n. 232/2/23  
del 5 agosto 2023;*

*- a procedere, in assenza della prestazione di nuove cauzioni per l'accisa su  
gas naturale ed energia elettrica - anche a seguito della comunicazione di  
disdetta, a far data dal 19 settembre 2023, fatta pervenire dal garante*

*- alla revoca delle licenze attualmente in essere”.*

In particolare, nel reclamo è stata oggetto di doglianza l'affermazione del primo  
giudice secondo cui *“in assenza di esplicita deroga legislativa (prevista solo  
per il diritto di credito dei lavoratori subordinati) non sono ravvisabili ragioni*

giuridiche tali da sottrarre crediti tributari alla disciplina delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata “. ha lamentato, inoltre, che il decreto del Tribunale si presti ad essere interpretato come provvedimento idoneo ad impedire all : di porre in essere nei confronti di l'escussione delle garanzie prestate a garanzia del versamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica; di richiedere ad di provvedere al reintegro delle cauzioni, previste dalla legge quali presupposti ineludibili per la prosecuzione delle attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica ai consumatori finali; di avviare il procedimento di revoca delle autorizzazioni rilasciate nel caso in cui la società non provveda al reintegro delle cauzioni, non essendo consentito dal Testo Unico Accise lo svolgimento dell'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica ai consumatori finali in mancanza di adeguata garanzia.

La reclamante ha sostenuto anche che le misure protettive confermate dal Tribunale non possano in alcun modo limitare né inibire il compimento da parte di di atti imposti dalla normativa sulle accise, quali l'escussione delle polizze fideiussorie a fronte degli omessi versamenti di accisa da parte di la richiesta di ripristino delle cauzioni e il prospettato avvio del procedimento di revoca in caso di inadempimento.

Inoltre, si lamenta che il giudice “avrebbe dovuto specificamente evidenziare quale delle misure protettive previste dall'articolo 18 CCII sia idonea a impedire all di agire in base alle cogenti disposizioni che regolano la materia delle accise“. L ha argomentato anche che, dichiarate inammissibili le misure cautelari richieste dalle società (relative come si è detto all'ottenimento dei pagamenti da parte di , a inibire il ripristino delle garanzie e il compimento di atti o anche solo prodromici all'introduzione del procedimento di revoca delle licenze), il giudice avrebbe ritenuto che le misure cautelari richieste da fossero di per sé già ricomprese nelle misure protettive generali di cui all'articolo 18 CCII.

ha dunque domandato al tribunale di statuire che la conferma delle misure protettive disposta *erga omnes* dal giudice di prime cure non può inibire il compimento da parte dell'agenzia di tutti quegli atti che risultano necessitati alla luce della normativa in materia di accise.

E' intervenuta la creditrice \_\_\_\_\_, depositando memoria in data 14 settembre 2023, nella quale ha richiamato il contenuto dell'elaborato dell'Esperto circa la funzionalità delle misure protettive oggi concesse e si è "rimessa" al Tribunale quanto alla decisione sul reclamo.

Con memoria 20 settembre 2023, si sono costituite le società

ed

In tale atto le reclamate hanno dato atto che, successivamente la proposizione del reclamo, \_\_\_\_\_ ha ottenuto da \_\_\_\_\_ la revoca della precedente disdetta della polizza fideiussoria in essere, cosicché alla data di scadenza del 19 settembre 2023 la polizza si è regolarmente rinnovata per ulteriori 12 mesi, con conseguente integrale superamento della principale censura di \_\_\_\_\_

Inoltre, hanno precisato che il 14 settembre 2023 \_\_\_\_\_ ha comunicato preavviso di diniego della rideterminazione degli acconti mensili da corrisondersi sulle accise, richiesta da \_\_\_\_\_ in presenza di una sensibilissima riduzione dei volumi di vendita dell'anno 2023, come previsto dagli artt. 26 e 56 del TUA.

Ciò premesso, le società reclamate hanno chiesto, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità del reclamo in quanto nello stesso non è stata chiesta né la revoca né la modifica del provvedimento emesso dal primo giudice, bensì, in maniera irrituale, la specificazione da parte del Tribunale degli effetti prodotti da tale provvedimento e l'interpretazione dello stesso. In subordine, ne hanno chiesto il rigetto per infondatezza, in quanto \_\_\_\_\_ non ha contestato la sussistenza del *fumus* né del *periculum* bensì ha invocato una diversità di trattamento rispetto agli altri creditori derivante dal fatto che il proprio credito deriva dal mancato pagamento delle accise ed è collegato alla persistenza delle licenze amministrative per l'esercizio dell'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica.

All'udienza del 4 ottobre 2023, l'Esperto ha richiamato l'offerta vincolante ricevuta *medio tempore* ed ha precisato di ritenerla coerente ed adeguata rispetto alla possibilità di predisporre un piano di risanamento.

ha concluso instando in via principale per un rinvio di udienza di circa due settimane dando atto dell'imminenza di un incontro tra le società reclamate e . In subordine ha chiesto l'accoglimento del reclamo.

Le reclamate si sono rimesse alla decisione del Tribunale in punto rinvio di udienza, richiamando comunque le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

### 3. Decisione del Collegio

Preliminarmente, trattandosi di procedimento avente natura cautelare, tenuto conto della mancata adesione delle parti reclamate e della necessità di certezza circa la portata delle misure protettive al fine della conduzione delle trattative, non può accogliersi l'istanza di rinvio dell'udienza formulata in via principale dalla reclamante all'udienza 4.10.2023.

Pertanto, deve esaminarsi il reclamo.

Occorre premettere che le misure protettive sono definite dall'art.2 co 1 lett. p) del CCII quali misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Con particolare riferimento alle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il loro contenuto e la loro applicazione soggettiva sono disciplinati dall'art. 18 e ss CCII.

Il contenuto delle misure protettive nella composizione negoziata, soggette a conferma da parte del Tribunale, è tipico e si sostanzia nei seguenti effetti: stay esecutivo e cautelare sul patrimonio del debitore o sui beni e i diritti sui quali esercita la sua attività di impresa; divieto di acquisto di diritti di prelazione che non siano stati concordati; divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di esercitare il loro potere di autotutela negoziale, non essendo possibile risolvere il contratto, rifiutarsi di adempiere o anticiparne la scadenza o modificarlo danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento i crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

Vi sono poi misure protettive peculiari, che operano *ex lege* e non richiedono conferma, che consistono nella inibitoria di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle

misure protettive (art. 18 co 4 CCII) e la sospensione dell'obbligo ricapitalizza /liquida (art. 20 CCII).

In ordine al perimetro soggettivo dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive, deve osservarsi che le misure appaiono richiedibili dal debitore nei confronti di tutti i creditori (*erga omnes*).

L'art. 18 co 3 CCII precisa che è facoltà dell'impresa limitare la portata delle misure protettive dal punto di vista oggettivo, chiedendo che la loro applicazione sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, e/o dal punto di vista soggettivo limitandone l'efficacia a determinati creditori o categorie di creditori, con esclusione in ogni caso dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori.

Spetta pertanto all'impresa che decida di accedere alla composizione negoziata, strumento che non presenta i connotati di una procedura concorsuale, la decisione circa la portata oggettiva e soggettiva delle misure protettive che nel caso concreto ritiene di invocare, essendo sua facoltà limitarne il contenuto e l'efficacia soggettiva. Si tratta dunque di misure potenzialmente *erga omnes* e la cui eventuale selettività, in ossequio alla natura dello strumento della composizione negoziata, è rimessa alla scelta dell'imprenditore in fase di accesso alla composizione o, eventualmente, al momento in cui ne richiede la conferma da parte del Tribunale.

Nel caso di specie, le misure protettive sono state richieste senza limitazioni a determinate iniziative (così avendo ad oggetto tutte le misure tipiche previste dal CCII) e senza limitazioni dal punto di vista soggettivo a determinati creditori o categorie di creditori (essendo richieste con effetti *erga omnes*). Il primo giudice ha ritenuto di confermarle in conformità alla domanda, pertanto con contenuto tipico previsto dalla normativa citata ed efficacia *erga omnes*.

Il reclamo deve essere interpretato come richiesta di modifica del provvedimento di concessione con esclusione dal novero dei soggetti destinatari degli effetti delle misure protettive di

Ciò posto, l'impugnazione non merita accoglimento in quanto le imprese debitrice non hanno ritenuto di richiedere l'applicazione limitata a determinati soggetti, avendole richieste *erga omnes*, e non vi sono ragioni per escludere dal novero dei soggetti destinatari

Infatti, in linea generale né le caratteristiche di tale ente né la natura del credito hanno rilievo, non essendo previsto dalla normativa speciale del CCII, in quanto tale derogatoria di leggi generali, un particolare trattamento dei creditori "pubblici" rispetto a quelli "privati" quanto all'operatività delle misure protettive. Con l'eccezione di cui si è detto ed evidenziata dal primo giudice dei diritti di credito dei lavoratori.

Inoltre, quanto allo specifico creditore reclamante, l'operatività delle misure anche nei confronti di        appare funzionale al buon esito delle trattative in quanto eventuali azioni cautelari o di autotutela contrattuale poste in essere da        ostacolerebbero la continuità aziendale, il buon fine delle trattative ed il raggiungimento del risanamento che, come indicato dall'esperto dott. Ranalli all'udienza 4.10.2023 appare allo stato, anche alla luce dell'intervenuta offerta ricevuta, perseguibile.

Il reclamo è poi inammissibile nella parte in cui chiede al Tribunale di interpretare il provvedimento del primo giudice e dichiarare se determinate azioni ed iniziative siano o meno lecite alla luce delle misure protettive e, comunque, di autorizzare        alle promozione dell'escussione delle polizze fideiussorie ed a procedere, in assenza di prestazioni di nuove cauzioni, alla revoca delle licenze in essere.

Una volta confermate le misure protettive, il cui contenuto come si è detto è tipico e rimesso alla volontà del debitore quanto all'eventuale selettività e limitazione ad alcune iniziative soltanto, la questione relativa al se una azione possa o meno essere intrapresa o proseguita dal creditore esula dall'oggetto del procedimento avanti al Tribunale, prefissato dall'art. 19 CCII. Pertanto, una pronuncia che si soffermasse su tali aspetti "*sarebbe abnorme in parte qua e, comunque, costituirebbe al più un mero parere del Giudice richiesto della misura, senza alcuna efficacia nell'ambito del procedimento esecutivo eventualmente intrapreso*" (Trib. Milano, 5 agosto 2022).

Non appare dunque giuridicamente corretto né possibile che il primo giudice (o il Tribunale in sede di reclamo) prendano posizione circa la possibilità per        di porre in essere le iniziative prospettate alla luce della conferma delle misure protettive.

Per quanto esposto, il reclamo appare in parte inammissibile ed in parte infondato e perciò deve essere rigettato.



#### 4. Spese di lite

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono porsi a carico di parte reclamante.

I compensi vengono liquidati in complessivi euro 5.077,00 sulla base della tabella relativa ai procedimenti cautelari allegata al d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione compreso tra euro 26.000,01 e 52.000,00 euro trattandosi di affare dal valore indeterminabile a complessità media, tariffe medie. Ai compensi devono aggiungersi il rimborso forfetario, la Cassa previdenza e l'IVA.

#### **P. Q. M.**

rigetta il reclamo proposto da  
avverso il provvedimento datato 25 agosto 2023 di conferma delle misure  
protettive ex art. 19 CCII *erga omnes*, richieste da  
e dalle controllate

ed , emesso

condanna a rimborsare le  
spese di lite alle reclamate, liquidandole in complessivi euro 5.700,00 per  
compensi, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12.10.2023


IL GIUDICE EST.

(dr.ssa Carlotta Pittaluga)



IL PRESIDENTE

(dr.ssa Vittoria Nosengo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 17/10/2023

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Antonella GAMBARELLI